



Milano, 13/12/07
Prot. n. 1203/2007/CT

Sentenza Corte di Cassazione del 25 gennaio 2007: in tema di smaltimento dei rifiuti, è reato la mancata osservanza dell'ordinanza sindacale di rimozione di un deposito incontrollato di materiale.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 2853 del 25 gennaio 2007 ha condannato la proprietaria di un'area in cui risultava giacente un deposito incontrollato di rifiuti vari (carcasse di mezzi pesanti, autovetture dismesse, pneumatici usurati, elevati quantitativi di olio esausto ed altro) provenienti dall'attività di rottamazione svolta dalla società gestita dal marito.

Nella sentenza si legge che la proprietaria non aveva ottemperato alle varie deliberazioni del Comune *“con le quali si era ingiunto alla stessa di provvedere alla bonifica dell'area mediante la rimozione dei citati rifiuti”*, ricorrendo, nella fattispecie, gli elementi di reato di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 di *“Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”* (norma ora riprodotta nel decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 *“Norme in materia ambientale”*, art. 255, comma 3), in relazione all'art. 14, comma 3 dello stesso decreto.

I giudici hanno *“ribadito ed affermato che, in tema di smaltimento dei rifiuti, integra il reato omissivo”*, punito dalle norme sopramenzionate, *“la mancata osservanza dell'ordinanza sindacale emanata ai sensi art. 14, comma 3, del citato Decreto (ora, D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 192, comma 3) con la quale si intima al proprietario o possessore [...] dell'immobile ove risulta giacente un deposito incontrollato di rifiuti, la rimozione degli stessi, senza che possa avere rilevanza il fatto che l'accumulo dei rifiuti non sia ascrivibile al comportamento del destinatario dell'intimazione”*; inoltre, il fatto che la proprietaria, fosse estranea alla gestione della società, non giustifica la mancata responsabilità *“dell'abbandono dei rifiuti, provenienti dall'attività di rottamazione svolta della citata ditta e depositati nell'area in questione”*.

Cristian Tolettini

Settore Ambiente ed Energia
Segreteria Politica Federale
ctolettini@leganord.org

Corte di Cassazione penale, Sezione III - Sentenza 25 gennaio 2007, n. 2853

Repubblica italiana
in nome del popolo italiano

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
(*omissis*)
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

L.L., nata il 24/8/1927;

Avverso la Sentenza Corte di Appello di Bologna, emessa il 07/04/05; Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso; Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. M.G.;

Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. D.P.A., che ha concluso per Rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza emessa il 07/04/05, in parziale riforma delle sentenze del Tribunale di Forlì, in composizione monocratica, in data 19/09/03 (proced. 4162/03);

05/11/03 (proced. 124/04); 27/11/03 (proced. 759/04) - appellata da L.L., imputata dei reati di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 17, comma 4, art. 51 bis, comma 1 (fatto commesso nel gennaio 2001; proced. 4162/03); D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 17, comma 2; art. 51 bis (fatto accertato il 13/07/01; proced. 124/04); D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 50, comma 2, in relazione al citato D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 14, comma 3, (fatto commesso nel Marzo 2002; proced. 759/04) e condannata alla pena di Euro 6.800,00 di ammenda, quanto alla prima sentenza (19/09/03); a quella di Euro 6.800,00 di ammenda quanto alla seconda sentenza (05/11/03); a quella di mesi due di arresto, quanto alla terza sentenza (27/11/03); pena sospesa - qualificate le condotte di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51 bis quali violazioni del citato D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 14, comma 3, contestate nei procedimenti n. 4162/03; 124/04, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'appellante L.L. per l'inottemperanza dell'ordinanza comunale dell'Agosto 2000, poiché detto reato era estinto per intervenuta prescrizione e per l'effetto, ritenuta la continuazione tra le residue condotte del Marzo 2002 e Luglio 2001, e ritenuto quale reato più grave quello del Marzo 2002, rideterminava la pena inflitta alla L., nella misura di mesi due, gg. 15 di arresto; confermava la sospensione condizionale della pena, già concessa con il procedimento n. 759/04; confermava nel resto.

L'interessata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b). In particolare la ricorrente esponeva:

1. che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi della contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 50, comma 2, come ritenuto in sentenza; tenuto conto che l'imputata non aveva mai assunto la veste di rappresentante legale della "R. S.r.l.", ossia la ditta che aveva svolto l'attività di rottamazione di autoveicoli;
2. che, comunque, andavano concesse le attenuanti generiche, tenuto conto del ruolo marginale svolto dalla L. nella vicenda in esame.

Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva l'annullamento della decisione impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 12/12/06, ha chiesto il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

La sentenza della Corte Territoriale ha congruamente motivato in ordine a tutti i punti determinanti della decisione. In particolare la Corte di Appello di Bologna ha indicato con precisione le ragioni poste a base delle affermazioni di responsabilità della L., ed ossia:

1. la ricorrente era proprietaria dell'area (individuata come in atti) ove erano stati depositati rifiuti vari (carcasse di mezzi pesanti, autovetture dismesse, pneumatici usurati, elevati quantitativi di olio esausto ed altro) provenienti dall'attività di rottamazione svolta dalla "R. S.r.l." gestita da C.D. (coniuge della L.);
2. che la predetta L. non aveva ottemperato alle varie deliberazioni del Comune di F. (come contestabile in atti), con le quali si era ingiunto alla stessa di provvedere alla bonifica dell'area mediante la rimozione dei citati rifiuti. Ricorrono, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi, oggettivo e soggettivo, del reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 50, comma 2, in relazione al citato D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 14, comma 3, (norma ora riprodotta nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 255, comma 3).

Per contro, le censure dedotte nel ricorso sono generiche - perché non correlate in modo giuridicamente pertinente con le ragioni poste a base della decisione impugnata - e comunque errate in diritto. In particolare va disatteso l'assunto difensivo principale secondo cui la L., essendo estranea alla gestione della "R. S.r.l." non era responsabile

dell'abbandono dei rifiuti, provenienti dall'attività di rottamazione svolta della citata ditta e depositati nell'area in questione.

All'uopo va ribadito ed affermato che, in tema di smaltimento dei rifiuti, integra il reato omissivo punito dal del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 50, comma 2 (ora D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 255, comma 3) la mancata osservanza dell'ordinanza sindacale emanata ai sensi art. 14, comma 3, del citato Decreto (ora, D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 192, comma 3) con la quale si intima al proprietario o possessore (nella specie la L.) dell'immobile ove risulta giacente un deposito incontrollato di rifiuti, la rimozione degli stessi, senza che possa avere rilevanza il fatto che l'accumulo dei rifiuti non sia ascrivibile al comportamento del destinatario dell'intimazione Cass. Sez. 3^a Sent. n. 22791 dell'11/05/04, rv 228615.

In ordine, poi, alla censura attinente al trattamento sanzionatorio si osserva che la stessa è infondata. Invero, le attenuanti generiche - di cui si chiede la concessione nei motivi di ricorso - sono state già concesse alla L. nel giudizio di 1^a grado, ne' risultano revocate dalla Corte Territoriale.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da L.L. con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2006.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2007